

# La mediazione<sup>1</sup>

## La definizione

Il Regolamento sulla mediazione penale del 23 gennaio 2007 definisce la mediazione all'art. 1 nel seguente modo:

*La mediazione penale minorile è una procedura mediante la quale il Magistrato dei minorenni o il Consiglio per i minorenni incarica una persona qualificata e autonoma, il mediatore o la mediatrice (di seguito mediatore), di condurre degli incontri per trovare una soluzione negoziata liberamente tra una o più parti lese e uno o più minorenni interpellati per fatti suscettibili di costituire un'infrazione penale.*

La mediazione è un'attività in cui un mediatore<sup>2</sup> neutrale aiuta due o più soggetti a capire il motore, l'origine di un conflitto, a confrontare i propri punti di vista e a trovare una soluzione, sottoforma di riparazione simbolica e materiale.

Al centro dell'interesse vi sono anzitutto i problemi e i punti di vista dei soggetti partecipanti, i quali sono aiutati da un mediatore che, senza alcuna autorità di imporre una sua soluzione, si impegna a evidenziare i termini della questione e a trovare modalità soddisfacenti di discussione, in un clima che non enfatizza diritti e doveri.

Ogni mediazione è dunque sempre preceduta da un conflitto, da una contesa, da una contrapposizione e, nel caso specifico, da una procedura penale pendente presso la Magistratura dei minorenni del Canton Ticino. Da dove venga una contesa non è sempre facile da dire. Nella vita quotidiana, un semplice sguardo, una parola ambigua pronunciata in un certo contesto e con una certa intonazione, possono depositarsi nelle pieghe dell'animo del nostro interlocutore o interlocutrice e attivare i vissuti di sofferenza, rabbia, ribellione. A volte può succedere che due persone si trovino gettate dentro ad una contesa e non riescano neppure a ricordare bene quale sia stata l'origine del loro essere reciprocamente ostili. A volte, invece, l'origine del conflitto è molto chiara. Nei rapporti di vicinato, di scuola, di lavoro, di amicizia, sentimentali, siamo tutti quanti, prima o poi nel corso della nostra esistenza, attori e vittime di comportamenti aggressivi, violenti, capaci di produrre, nei confronti dell'altro lacerazioni profonde. Ogni manifestazione di aggressività e di violenza lascia sempre negli altri dei resti in forma di risentimenti, amarezze, paure, desideri di rivalsa, che danno luogo, se lasciati a se stessi, a ulteriori contese, capaci di estendersi anche all'ambiente sociale e di provenienza delle parti. Tutto questo è ancora più vero, più palpabile, se il moto del conflitto è un comportamento che sappiamo essere lesivo di un nostro diritto. Essere soggetto passivo di un furto, di una rapina, di un'aggressione fisica e/o verbale, di una lesione fisica, di un'ingiuria, di una molestia sessuale, di un danneggiamento pone automaticamente la vittima dalla parte della ragione. E' per questo motivo che la società moderna ha affidato alle istituzioni penali il compito di stabilire i termini oggettivi di queste "ragioni". Le istituzioni invece fanno fatica a gestire il disagio, la paura, il rancore, l'odio che la vittima può provare, nonché a tutelare la

<sup>1</sup> Bibliografia; Ceretti A., Di Ciò F., Mannozi G., Giustizia riparativa e mediazione penale, in Scaparro F., Il coraggio di mediare, Edizioni Angelo Guerini e Associati, 2001

<sup>2</sup> Mediatore o mediatrice (di seguito mediatore)

stessa dall'ulteriore colpevolizzazione che spesso avverte per il solo fatto di aver chiesto aiuto all'autorità giudiziaria.

Sviluppare la mediazione nell'ambito giudiziario minorile significa anzitutto superare la visione del reato quale atto isolato e astratto commesso da un soggetto difficile e iniziare a leggerlo come elemento di complesse vicende relazionali. Significa lasciare il posto alla giustizia riparativa, intesa quale modalità responsabilizzante. La mediazione consente al reo e alla vittima di riaprire una comunicazione interrotta dal reato o di costruirne una nuova e di raggiungere così un accordo soddisfacente.

## Base legale

- Legge federale sul diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (Diritto penale minorile, DPMin RS 311.1) art. 8 <http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html>
- Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999 (LMM 4.2.2.1) art. 25a <http://www.ti.ch/CAN/temi/rl/>
- Regolamento sulla mediazione penale minorile del 23 gennaio 2007 <http://www.ti.ch/CAN/temi/rl/>

## Il mediatore

### Chi può essere designato mediatore

Il mediatore deve avere delle qualifiche personali importanti e più precisamente:

- a) essere al beneficio di una licenza universitaria o di una formazione equivalente;
- b) avere delle conoscenze di diritto penale e di procedura penale;
- c) disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano svizzero dagli organismi di mediazione e di qualifiche e attitudini specifiche in materia di mediazione penale;
- d) non essere gravato da attestati di carenza beni;
- e) non essere oggetto di iscrizione al casellario giudiziale.

La mediazione viene effettuata da uno o più mediatori incaricati allo scopo dall'autorità competente.

### Come lavora il mediatore

I mediatori devono dichiarare davanti al Magistrato dei minorenni di rispettare le regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione, di prestare la loro opera in modo imparziale e indipendente, senza esercitare pressioni sulle parti e di mantenere il segreto su tutto ciò di cui verranno a conoscenza durante la mediazione, prestando giuramento o promessa nella forma prevista dal Codice di procedura penale.

Il mediatore utilizza tecniche per permettere alle parti in conflitto di:

- far sì che i contendenti si riconoscano come avversari e non più come nemici;
- poter continuare a confliggere, se lo desiderano, ma con regole e limiti: il riconoscimento del nemico implica che le parti opposte riconoscano reciprocamente di aver diritto a un'esistenza indipendente;
- introdurre un ordine simbolico capace di offrire agli individui uno spazio per differenziarsi.

### Chi può avviare una procedura di mediazione?

La procedura può essere avviata solamente dal Magistrato dei minorenni o dal Consiglio per i minorenni.

Le parti (il presunto autore e la vittima / il danneggiato) possono segnalare all'autorità giudiziaria di verificare l'esistenza dei presupposti per una procedura di mediazione.

### Quando si può avviare una procedura di mediazione?

La mediazione può essere avviata dall'autorità competente ad ogni stadio della procedura, sia durante l'istruzione, durante la fase del giudizio come pure nell'ambito dell'esecuzione della decisione.

## **Presupposti per iniziare una procedura di mediazione**

La legge federale sul diritto penale minorile (di seguito DPMIn) del 20 giugno 2003 stabilisce all'art. 8 le condizioni per intraprendere una mediazione penale.

La Magistratura dei minorenni può abbandonare provvisoriamente il procedimento e incaricare una persona riconosciuta idonea ad avviare una procedura di mediazione se:

- a. non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già ordinato provvedimenti adeguati;
- b. non sono adempite le condizioni per l'impunità di cui all'articolo 21 capoverso 1 DPMIn;
- c. i fatti sono stati essenzialmente chiariti;
- d. non si è in presenza di un crimine punibile prevedibilmente con una privazione della libertà senza condizionale conformemente all'articolo 25 DPMIn;
- e. tutte le parti e i loro rappresentanti legali sono d'accordo.

Quando l'autorità competente ravvisa che può essere dato avvio alla mediazione, informa le parti per iscritto dei loro diritti in relazione al processo di mediazione, sulla volontarietà e sulla portata della mediazione come pure sulle conseguenze possibili della loro decisione in relazione al procedimento penale.

## **Quando una mediazione si può dire riuscita?**

Una mediazione si può dire riuscita quando, complessivamente vi è la chiara percezione da parte del mediatore

- che le parti hanno avuto la possibilità di esprimere a fondo i propri sentimenti;
- che le parti sono giunte a una diversa visione l'una dell'altra, a un riconoscimento reciproco e a un rispetto della dignità dell'altro (non necessariamente a una riappacificazione);
- di un cambiamento fra le parti rispetto alle modalità di comunicazione e il raggiungimento di una riparazione simbolica e/o materiale.

Non si ritengono invece indicatori necessari per la valutazione positiva di una mediazione, il fatto che le parti siano giunte a una ricostruzione condivisa dell'episodio e, nei casi di querela, che si sia verificata la remissione della stessa.

I mediatori inviano al magistrato una comunicazione sintetica dell'esito della mediazione, resa però comprensibile dalla segnalazione dei criteri sopra riferiti, stesa con il consenso e la collaborazione attiva delle parti e corredata dall'accordo di mediazione, firmato dalle parti e dai rappresentanti legali per le persone minorenni, e dal mediatore.

## **Regolamento sulla mediazione penale minorile** (del 23 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

**decreta:**

### **I. Disposizioni generali**

#### **Definizione**

**Art. 1** La mediazione penale minorile è una procedura mediante la quale il magistrato dei minorenni o il Consiglio per i minorenni incarica una persona qualificata e autonoma, il mediatore o la mediatrice (di seguito mediatore), di condurre degli incontri per trovare una soluzione negoziata liberamente tra una o più parti lese e uno o più minorenni interpellati per fatti suscettibili di costituire un'infrazione penale.

#### **Organi della mediazione**

**Art. 2** La mediazione viene effettuata da uno o più mediatori incaricati allo scopo dall'autorità competente.

### **II. Mediatori**

#### **Qualifiche personali**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il mediatore deve avere i seguenti requisiti personali:

- a) essere al beneficio di una licenza universitaria o di una formazione equivalente;
- b) avere delle conoscenze di diritto penale e di procedura penale;
- c) disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano svizzero dagli organismi di mediazione e di qualifiche e attitudini specifiche in materia di mediazione penale;
- d) non essere gravato da attestati di carenza beni;
- e) non essere oggetto di iscrizione al casellario giudiziale.

<sup>2</sup>Per poter svolgere l'attività di mediatori penali, i mediatori devono presentare al Magistrato dei minorenni un'autocertificazione attestante l'adempimento dei requisiti di cui al cpv. 1 allegando la relativa documentazione; resta riservata per il Magistrato dei minorenni la facoltà di richiedere i documenti originali.

<sup>3</sup>I mediatori devono dichiarare davanti al Magistrato dei minorenni di rispettare le regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione, di prestare la loro opera in modo imparziale e indipendente, senza esercitare pressioni sulle parti e di mantenere il segreto su tutto ciò di cui verranno a conoscenza durante la mediazione, prestando giuramento o promessa nella forma prevista dal Codice di procedura penale.

#### **Retribuzione**

**Art. 4** La retribuzione dei mediatori è a carico dello Stato.

L'indennità dei mediatori viene calcolata conformemente all'art. 3 della Legge sugli onorari dei magistrati, ritenuta un'indennità di fr. 100.--/ora; sono riconosciute le spese vive comprovate sulla base delle disposizioni vigenti per gli agenti pubblici.

### **III. Rapporti con la giurisdizione penale minorile**

#### **Principio**

**Art. 5** La mediazione può essere avviata dall'autorità competente ad ogni stadio della procedura, sia durante l'istruzione, durante la fase del giudizio come pure nell'ambito dell'esecuzione della decisione.

#### **Criteri della mediazione**

**Art. 6** <sup>1</sup>L'autorità competente può ricorrere alla mediazione quando sono adempiute le condizioni previste dalla Legge federale sul diritto penale minorile.

<sup>2</sup>In casi particolari l'autorità competente, prima di ricorrere alla mediazione, può chiedere l'avviso del mediatore.

#### **Informazione alle parti**

**Art. 7** Quando l'autorità competente ravvisa che può essere dato avvio alla mediazione, informa le parti per iscritto dei loro diritti in relazione al processo di mediazione, sulla volontarietà e sulla portata della mediazione come pure sulle conseguenze possibili della loro decisione in relazione al procedimento penale.

#### **Sospensione del procedimento a favore della mediazione**

**Art. 8** <sup>1</sup>L'autorità competente, verificati i requisiti, decreta la sospensione dell'azione penale, designa il mediatore e stabilisce le modalità dell'esecuzione, segnatamente la scadenza, la durata e il luogo, tenendo conto della fattispecie, in particolare della natura dell'infrazione e della situazione personale delle parti.

<sup>2</sup>La mediazione inizia formalmente con la trasmissione al mediatore degli atti rilevanti ai fini del procedimento penale.

### **IV. Procedura di mediazione**

#### **Principi**

**Art. 9** <sup>1</sup>Il mediatore rispetta la dignità delle parti, veglia affinché le stesse agiscano con rispetto reciproco e tiene conto della loro vulnerabilità. Egli conduce la mediazione in modo efficace e ad un ritmo confacente alle parti.

<sup>2</sup>La mediazione si svolge in un luogo confortevole, indipendente e separato dalla giurisdizione penale minorile.

<sup>3</sup>La mediazione può essere promossa una sola volta nell'ambito del medesimo procedimento penale.

#### **Svolgimento della mediazione**

**Art. 10** <sup>1</sup>La mediazione si svolge mediante la ricerca attiva di soluzioni al conflitto, di principio tramite incontri tra le parti.

<sup>2</sup>Gli incontri sono riservati e non aperti al pubblico.

<sup>3</sup>In ogni momento ognuna delle parti è libera di interrompere la mediazione.

Il mediatore ne deve essere informato senza indugio per iscritto o nel corso di un incontro organizzato.

<sup>4</sup>Parimenti il mediatore può per motivi validi interrompere la mediazione in ogni momento, segnatamente quando constata un disequilibrio troppo marcato tra le parti.

#### **Garanzie per le parti**

**Art. 11** <sup>1</sup>In materia di mediazione le parti hanno gli stessi diritti loro garantiti dalle leggi di procedura.

<sup>2</sup>Il mediatore designato accetta l'incarico dall'autorità competente se può garantire l'imparzialità. In caso contrario si astiene dalla mediazione e chiede la designazione di un altro mediatore.

<sup>3</sup>Le parti hanno la facoltà di chiedere per fondati motivi la sostituzione del mediatore designato.

<sup>4</sup>Il mediatore è tenuto al segreto su quanto è venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e sugli incontri che ha eseguito, cui ha partecipato o assistito.

<sup>5</sup>L'incarico costituito dal mediatore non è trasmissibile e non può essere oggetto di sequestro.

#### **Esito della mediazione e esecuzione dell'accordo**

**Art. 12** <sup>1</sup>Se la mediazione sfocia in un accordo, quest'ultimo viene firmato da ciascuna delle parti e, se del caso, dai loro rappresentanti legali.

<sup>2</sup>In caso contrario il mediatore ne constaterà il mancato accordo.

<sup>3</sup>Le parti sono responsabili dell'esecuzione dell'accordo che hanno concluso.

#### **Fine della mediazione**

**Art. 13** <sup>1</sup>Il mediatore dà immediata comunicazione all'autorità competente del risultato della mediazione mediante la trasmissione dell'accordo raggiunto dalle parti.

<sup>2</sup>Se la mediazione ha avuto esito negativo, il mediatore trasmette la constatazione dell'interruzione della mediazione.

<sup>3</sup>Con il consenso delle parti il mediatore trasmette un rapporto sullo svolgimento della mediazione, precedentemente approvato da queste ultime.

#### **Conseguenze sulla procedura penale**

**Art. 14** <sup>1</sup>Se la mediazione ha esito positivo, l'autorità competente abbandona la procedura penale dopo aver constatato l'avvenuta esecuzione dell'accordo.

<sup>2</sup>Se la mediazione ha esito negativo, la procedura penale continuerà immediatamente il suo corso dopo la comunicazione del mediatore.

<sup>3</sup>In caso di mediazione in fase di esecuzione di misure protettive e pene, l'esito della mediazione non avrà alcuna influenza su queste ultime.

#### **Prove**

**Art. 15** Qualunque sia il risultato della mediazione, nessuno può prevalersi presso un'autorità penale, civile o amministrativa di quanto è stato dichiarato o scritto negli incontri avvenuti durante la mediazione.

#### **Gratuità della procedura**

**Art. 16** La mediazione è gratuita.

### **V.**

#### **Entrata in vigore**

**Art. 17** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Publicato. \_\_\_\_\_ nel BU **2007**, 29.